



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

## *Determinazione Dirigenziale*

N. Reg.Gen. 437 del 05/12/2016

Nr. 29 del 05/12/2016 Reg. Int./ P.O. VI^

<b>OGGETTO</b>	OGGETTO: Voltura della titolarità concessione suolo pubblico dalla Sig.ra : Sabba Tanina alla Sig.ra : <b>Farruggio Croce</b> nella qualità di legale rappresentante della società “San Calò srls”
----------------	--

### **IL RESPONSABILE DELLA P.O. VI^**

#### **PREMESSO :**

**Che** con istanza prot. 16025 del 24/11/2016, la Sig.ra: Farruggio Croce nata a Naro il 30/07/1967 e domiciliata a Naro in via Dossetti,12 **C.F.: FRR CRC 67L70 F845V** nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società “ San Calò srls”, così come si evince dalla visura camerale n. REA AG-209230, con la quale chiede di avere volturata la titolarità della concessione del suolo pubblico sito in Naro piazza Roma ove insiste un chiosco per la vendita da asporto di alimenti e bevande con esclusione del servizio assistito di somministrazione;

**Visto:** il contratto rep. n.2108 del 21/05/2009 con il è stata concessa la titolarità del suolo pubblico, ove insiste un chiosco per la vendita da asporto di alimenti e bevande senza somministrazione, alla Sig.ra Falci Marianna, nata Saarlouis (Germania) il 16/11/1971 cf.: FLC MNN 71S56 Z112Z, domiciliata a Naro in via Cappuccini,38;

**Visto:** il contratto di voltura rep. n.18 del 30/05/2016 con la quale è stata volturata la titolarità del suolo pubblico pari a mq. 30,00, ove insiste un chiosco per la vendita da asporto di alimenti e bevande con esclusione del servizio assistito di somministrazione, dalla Sig.ra Falci Marianna alla Sigr.ra Sabba Tanina, nata a Canicattì il 12/11/1983 e residente a Naro in via Scarano,34 c.f.: SBB TNN 83S52 B602A;

**Visto:** il contratto di cessione di azienda rep. n.8658 del 15/06/2016 con il quale è stato alienato veniva venduto il chiosco, per la vendita da asporto di alimenti e bevande con esclusione del servizio assistito di somministrazione, sito a Naro in Piazza Roma, autorizzato dal settore tecnico P.O. VI^ del Comune di Naro giusta autorizzazione di agibilità rilasciata in data 03/09/2008 e giusta autorizzazione commerciale n. 713 del 22/03/2011, dalla Sig.ra Sabba Tanina, nata a Canicattì il 12/11/1983 e residente a Naro in via Scarano,34 c.f.: SBB TNN 83S52 B602A, alla Sig.ra Farruggio Croce, nata a Naro il 30/07/1967 c.f.: FRRCRC 67L70 F845V domiciliata a Naro in via Dossetti,12, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società “ San Calò srls” P. IVA 02828010849 iscritta al registro delle imprese in data 12/05/2016 n. REA AG 209230;

**Visto:** l'art.11 del Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche , adottato con Delibera Consiliare n. 43 del 13/11/2008 ;

**Vista:** la Determina Sindacale n. 48 del 30/11/2015, relative all'attribuzione delle funzioni dirigenziali P.Q.S.

## **D E T E R M I N A**

1. **AUTORIZZARE** la voltura della titolarità della concessione del suolo pubblico ove insiste un chiosco per la vendita da asporto di alimenti e bevande con esclusione del servizio assistito di somministrazione, sito nel Comune di Naro in Piazza Roma, dal concessionario Sig.ra Sabba Tanina alla richiedente Sig.ra: Farruggio Croce, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "San Calò srls" come meglio sopra generalizzati;
2. **STIPULARE** apposito contratto di voltura della titolarità della concessione del suolo pubblico, con tutti gli oneri annessi e connessi a carico dello stesso richiedente.
3. **La voltura deve intendersi quale prosecuzione dei precedenti contratti, per cui ne resta invariata la durata stabilita decorrente dalla stipula del primo contratto con scadenza il 21/05/2019, inoltre il concessionario si impegna a versare annualmente al Comune di Naro il canone di concessione pari ad € 666,30 (diconsi euro seicentosestantasei/30 centesimi) in conformità alla tariffa vigente di occupazione di suolo pubblico da pagarsi in unica soluzione entro e non oltre il mese di Gennaio con giustificato motivo.**

Il Responsabile dell'Istruttoria  
(Terranova geom. Luciano)

Il Capo Settore Tecnico P.O. VI^.  
(Terranova geom. Calogero)